

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 035/CFA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 011/CFA– RIUNIONE DELL'11 LUGLIO 2017

I COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.:

- **POZZO GIANPAOLO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S.;**
E DELLA SOCIETÀ:
- **UDINESE CALCIO SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 10666/881 PF16-17 GP/BLP DEL 16.6.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 9.6.2017)

Il Procuratore Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata con il C.U. n. 92/TFN del 30.06.2017, relativa al deferimento n. 10666/881pf16-17 GP/blp del 30-03-2017 a carico di Pozzo Giampaolo ed Udinese Calcio spa, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del deferimento del Pozzo per errata applicazione dell'art. 38, comma 8, lett. b) del CGS in tema di notifiche e di conseguenza anche il deferimento dell'Udinese Calcio spa.

In particolare, la decisione di primo grado ha affermato che la possibilità di notifica ex art. 38 “presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento”, con l'obbligo per la Società di consegnare la comunicazione al tesserato, sia possibile e valida esclusivamente nei casi in cui e in ragione dell'esistenza di un vincolo sportivo di appartenenza tra il soggetto e la Società, vincolo che è possibile rinvenire nei confronti dei dirigenti (legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Società) ma non nei confronti degli altri soggetti (inclusi i soci come il Pozzo) il cui “vincolo di appartenenza” non può che derivare dal tesseramento. Dalla nullità/inesistenza della notifica nei confronti del Pozzo è derivata “l'inammissibilità del deferimento anche nei confronti dell'Udinese Calcio spa giacchè, nel caso di specie, l'accertamento della sussistenza della responsabilità oggettiva presuppone il previo accertamento della responsabilità diretta in capo al suo legale rappresentante: nesso di imputabilità soggettiva che, come sopra motivato, va escluso nella fattispecie”.

Avverso la decisione del TFN il Procuratore Federale ha proposto ricorso per i seguenti motivi:

1 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 8, lett. b) del CGS, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 1-bis, comma 5, del CGS.

Le notifiche e le comunicazioni che l'art. 38, comma 8, lett. b) del CGS consente di effettuare presso la sede della società di appartenenza non sono condizionate dall'esistenza o meno del tesseramento del soggetto destinatario della comunicazione dell'atto ma semplicemente dal vincolo di appartenenza. E tale vincolo ben può esistere con un soggetto che – come nel caso di

specie – sia un socio di minoranza ma, nel contempo, svolga attività rilevante nell’ambito dell’ordinamento federale, sia sul piano sportivo, sia sul piano gestionale, pur senza avere il vincolo formale del tesseramento.

Nel caso di Gianpaolo Pozzo è notorio che egli abbia un “vincolo sportivo” con l’Udinese Calcio qualificato e rilevante, idoneo a configurare quella “appartenenza” alla società calcistica richiesta dalla norma in questione.

A conferma, poi, dell’erroneità della pronuncia di prime cure, il Procuratore Federale evidenzia che il Pozzo è stato deferito ex art. 1-bis, comma 5, del CGS, secondo cui sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel Codice anche “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno e nell’interesse della società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”, per cui sembra evidente l’equiparazione, ai fini disciplinari e sportivi, di tali soggetti a coloro che rivestono il ruolo di tesserati per l’Ordinamento sportivo, proprio in ragione della loro “appartenenza” qualificata alla società.

Secondo il Procuratore Federale, ulteriore conferma della ritualità e correttezza della notificazione eseguita si rinviene in un precedente procedimento a carico dello stesso Giampaolo Pozzo (decisione del TFN n. 28 del 20.01.2015) nel quale il deferimento era stato notificato presso la sede della Società.

2 – Erroneità della pronuncia del TFN nella parte in cui ha affermato che la costituzione in giudizio non sarebbe idonea a sanare i vizi della notifica.

Infatti, l’art. 156 c.p.c. (cui si può fare riferimento in virtù del richiamo generale ai principi del processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6, del CGS), prevede che “la nullità non può essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

La costituzione in giudizio del Pozzo nel procedimento vale certamente a sanare, ove ritenuta sussistente, la nullità della notificazione, anche qualora la costituzione fosse stata compiuta al solo fine di eccepire tale nullità (Cass., SS.UU., n. 14917/2016).

Con memoria del 19.06.2017 Giampaolo Pozzo ha controdedotto ai motivi di ricorso formulati dal Procuratore Federale richiamando la motivazione della decisione del TFN in ordine all’esclusiva operatività dell’art. 38, comma 8, lett. b) nei confronti dei “tesserati”, atteso che per i soggetti “non tesserati” lo stesso articolo prevede modalità di notifica alternative (residenza e domicilio). In ordine poi alla assunta sanatoria della nullità/inesistenza della notifica per sopravvenuta costituzione in giudizio, il richiamo nella specie dell’art. 156 c.p.c. non è conferente “posto che si è in presenza di una notifica inesistente che, a differenza della notifica nulla, non può mai essere sanata perché non essendoci alcun collegamento tra il soggetto/luogo della notifica ed il destinatario, quest’ultimo non può mai venire a conoscenza dell’atto notificato”.

Anche l’Udinese Calcio spa ha presentato memoria di controdeduzioni al ricorso del Procuratore Federale sottolineando l’erroneità dell’assunto avversario circa l’esistenza di un vincolo di appartenenza del Pozzo alla Società che legittimerebbe la notifica dei relativi atti presso la sede della Società stessa, in quanto il medesimo è stato chiamato a rispondere degli addebiti contestati, ai sensi dell’art. 1-bis del CGS quale “socio e patron della Udinese Calcio spa”, fattispecie specifica e distinta da quella del soggetto che svolge attività rilevante (socio di controllo che in astratto potrebbe essere chiamato a rispondere dal fatto di svolgere attività rilevante o di essere legato ad un vincolo di appartenenza). Ma in ordine alla titolarità in capo al Pozzo di una quota di controllo diretto o indiretto di Udinese Calcio spa, ovvero allo svolgimento da parte del medesimo di attività rilevante non è stata fornita ex adverso alcuna prova.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ritiene questo giudice che, pur condividendo la conclusione motivazionale del TFN in ordine alla invalidità della notificazione del deferimento a Giampaolo Pozzo presso la sede della società Udinese Calcio spa, il lodevole intento di offrire, in una visione più sistematica della norma, una base concettuale più solida legando l’operatività dell’art. 38, comma 8, lett. b) del CGS non allo stretto dato letterale della norma (e cioè la previsione della possibilità di effettuare la notifica dell’atto ai “tesserati” presso la società di appartenenza al momento dell’instaurazione del

procedimento), ma al più ampio principio dell'esistenza di un "vincolo di appartenenza", abbia involontariamente ingenerato - in ordine all'individuazione dei soggetti che possono ritenersi legati da un vincolo di appartenenza con la società, ancorchè non tesserati, nei cui confronti la notifica degli atti possa essere ritenuta valida ove compiuta presso la sede della società - una espansione interpretativa non coerente con la specifica finalità normativa.

Ed è la stessa decisione di primo grado a favorire questa dispersiva creazione concettuale introducendo dei distinguo: i dirigenti sì, perché legati da un rapporto di immedesimazione organica con la società, i soci no, ma implicitamente limitando questa negazione ai soci di minoranza (come nella specie il Pozzo).

E sulla falsariga dell'operatività del concetto di "vincolo di appartenenza" lo stesso Procuratore Federale ha cercato di rinvenirlo in chi (come il Pozzo, secondo il proprio assunto), ex art. 1-bis, comma 5, del CGS, socio o non socio, abbia, direttamente o indirettamente, il controllo della società o chi svolga qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della stessa o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

Peccherebbe, poi, di illogicità la tesi - ventilata dal Procuratore Federale - che vorrebbe attribuire alla prima parte dell'art. 38, comma 8, lett. b) del CGS, l'individuazione, valida per tutti i soggetti legati da un rapporto societario, della sede della società come luogo (generale) di notifica degli atti, e, alla seconda parte, la previsione dell'obbligo della società stessa di "consegnare la comunicazione" al solo "tesserato", con evidente compromissione del diritto di difesa per i soggetti non tesserati cui la conoscenza dell'atto sarebbe affidata alla discrezionalità della società di "appartenenza".

Ritiene invece il Collegio che al dettato della norma non vada dato altro significato che quello letterale e cioè che la notifica dell'atto possa essere validamente eseguita presso la sede della società di appartenenza solo nei confronti dei "tesserati", operando per tutti gli altri soggetti, diversamente collegati con la società sportiva, la modalità operativa della notifica presso la residenza o il domicilio, come previsto dallo stesso art. 38, comma 8, alla lett. c).

E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

L'affermazione contenuta nella decisione di primo grado secondo cui la mera costituzione in giudizio al solo scopo di far valere la nullità/inesistenza della notifica non sanerebbe, ex art. 156 c.p.c., il vizio della notifica non può essere condivisa.

Infatti, in tema di sanabilità/insanabilità della nullità/inesistenza della notifica il giudice di legittimità ha più volte affermato che la notifica eseguita in luogo o a soggetto diversi comporta l'inesistenza della notifica solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario (Cass. nn. 4659/16, 6470/11, 17555/06). L'inesistenza della notificazione - categoria di natura pretoria e residuale - "è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità" (Cass. nn. 14916 14917/16). Infine, la Suprema Corte ha anche di recente (Cass. 6470/11, già citata) ribadito il principio secondo il quale i vizi di nullità della notificazione sono sanabili mediante la spontanea costituzione del destinatario dell'atto, anche al fine esclusivo di eccepirne la nullità.

Nella fattispecie all'esame non può certo affermarsi, come vorrebbe la difesa del Pozzo, che la notifica effettuata presso la sede della società Udinese Calcio spa, ancorchè invalida ai sensi dell'art. 38, comma 8, lett. b) del CGS, sia configurabile come inesistente e conseguentemente insanabile (come semplice osservazione in punto di fatto e sotto l'aspetto della pretesa violazione del diritto di difesa, appare poco credibile che ad una personalità di spicco come G. Pozzo l'Udinese Calcio spa non abbia provveduto tempestivamente a portare a conoscenza la notifica di un atto a lui destinato) .

La notifica è, infatti, avvenuta in un luogo, la sede della società sportiva, che non può certo definirsi privo di alcun collegamento con chi di quella società è socio (indipendentemente dal fatto che rivesta la qualità di socio di minoranza o maggioranza o sia notoriamente riconosciuto come "patron" della società stessa per la rilevanza dell'attività svolta a suo favore).

Pertanto, la qualificazione del vizio della notifica quale nullità (e non inesistenza) comporta, secondo il richiamato orientamento del giudice di legittimità, la sua sanabilità, ex art. 156 c.p.c., a seguito della spontanea costituzione in giudizio del soggetto destinatario dell'atto anche se la stessa è avvenuta al solo scopo di far valere la sua invalidità.

Sotto questo profilo il ricorso va accolto e gli atti vanno rimessi al giudice di primo grado per la decisione di merito.

Per questi motivi la C.F.A accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per l'esame di merito.

II COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEI SIG.RI:

- **SOTTOVIA GIANLUCA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;**

- **CESTARO MARCELLO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;**

- **PENOCCHIO DIEGO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;**

- **CAMPEDELLI IGOR ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA;**

- **BENIGNI SILVIA ALL'EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA;**

- **BENIGNI ROBERTO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA;**

- **MEZZAROMA MASSIMO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC SIENA SPA;**

- **CASSINGENA DARIO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA;**

- **CUNICO TIZIANO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA;**

- **LEONARDI PIETRO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA;**

- **MANCINI LUCA ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA;**

PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC;

E DELLE SOCIETÀ:

- **VICENZA CALCIO S.P.A.;**

- **BRESCIA CALCIO S.P.A.;**

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTI – NOTE 2587/638 PF 15-16 GP/SDS DEL 14.09.2016 E 969/642 PF15-16 SP/GB DEL 20.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 93/TFN del 13.6.2017)

1.- Nella riunione del 9.6.2017 il Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata il successivo 13 giugno nel Com. Uff. n.93/TFN, proscioglieva i deferiti Sottovia Gianluca, Cestaro Marcello, Penocchio Diego, Campedelli Igor, Benigni Roberto, Benigni Sivia, Mezzaroma Massimo, Cassingena Dario, Cunico Tiziano, Leonardi Pietro, Mancini Luca da

ogni addebito loro contestato dalla Procura Federale, con atto del 14 settembre 2016, sulla base dell'assunta violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 8, commi 1 e 2 C.G.S. (per taluni, anche del comma 4) in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale.

Il proscioglimento era pronunciato anche in confronto delle società AC Cesena, Vicenza Calcio, Novara Calcio en Brescia Calcio, deferite dalla Procura Federale con il richiamato atto per gli stessi fatti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS.

2.- Avverso questa decisione, con atto del 19 giugno 2017 ha proposto ricorso la Procura Federale, sulla base di due motivi (testualmente), *“Omessa e/o carente motivazione della decisione in relazione al deferimento a carico di Campedelli Igor e Mancini Luca nota N.969/642PF15-16 SP/gb del 20 luglio 2016”* e *“Erroneità ed infondatezza della decisione in relazione ad entrambi i deferimenti riuniti”*, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni svolte in primo grado.

Nei termini di cui all'art. 37, punto 2 C.G.S., hanno depositato distinte controdeduzioni Cassingena, Campedelli, Cunico, Leonardi, Mezzaroma, Mancini, Benigni S., Benigni R. nonché le società Vicenza Calcio e Brescia Calcio, contestando le motivazioni addotte nel ricorso.

Alla riunione dell'11.7.2017 la Procura Federale ha illustrato le argomentazioni poste a base del gravame e ha concluso chiedendo l'applicazione delle sanzioni richieste al Tribunale Federale.

I Patroni dei resistenti si sono riportati a tutto quanto contro dedotto nei loro libelli, soffermandosi su taluni profili formali, ed hanno concluso per la conferma della decisione impugnata.

A conclusione delle repliche questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il ricorso è inammissibile e va respinto.

a) In primo luogo occorre scrutinare l'eccezione sollevata dalle difese di taluni resistenti, secondo le quali il ricorso della Procura Federale sarebbe tardivo in relazione al Com. Uff. n. 147/A del 21.4.2017, ove era stata pubblicata la delibera del Presidente Federale che, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 33, punto 11 C.G.S., aveva stabilito l'abbreviazione dei termini, da sette a due giorni, per i ricorsi attivati ex art. 37, punto 1 lettere a) e b) C.G.S., così motivando (testualmente): *“Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti di cui agli artt. 6, 7 e 8 C.G.S.”*.

Sostengono i resistenti che, visto che le contestazioni loro ascritte riguardano la violazione di cui all'art. 8 C.G.S. e considerato che la Procura Federale ha notificato il ricorso il 19.6.2017 e, quindi, il 6° giorno successivo alla pubblicazione della decisione avvenuta il precedente 13 giugno, il gravame risulta tardivo perché doveva essere notificato il 15.6.2017, cioè due giorni dopo il citato Comunicato Ufficiale.

b) Rileva che, nel passato, analoghi provvedimenti di abbreviazione dei termini si erano susseguiti con cadenza quasi annuale e Il tema della loro applicazione era stato sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia Federale che, in due distinti arresti del 2009 e sul rilievo che la Commissione Disciplinare Nazionale aveva (così testualmente) *“concesso termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per l'affidamento creatosi, il difensore del signor ... ha supposto che si applicassero tali termini. Ne consegue che il ricorso non può che essere considerato tempestivo e l'eccezione della Procura Federale deve essere respinta”* (in Com. Uff. n.034/CGF pubblicate il 13.10.2009).

Analogo orientamento lo si rinviene in una successiva decisione della citata Corte, ove si legge che (testualmente) *“...dal momento che appare del tutto corretto ritenere che, essendo stato pacificamente avviato il procedimento de quo nelle forme e secondo le scadenze del c.d. rito ordinario, il medesimo avrebbe evidentemente dovuto proseguire nel rispetto della disciplina di tale rito, senza subire ingiustificate variazioni in itinere, quali quelle implicate dalla adozione della procedura con abbreviazione dei termini “* (in Com. Uff. n. 239/CGF pubblicata il 4.5.2012).

Occorre considerare che il principio di diritto secondo cui l'abbreviazione di cui si è dato conto tollerava deroghe in presenza dei citati presupposti, si è formato in epoca antecedente al varo del nuovo CGS FIGC e di quello del CONI, che hanno inciso non poco su tutto l'impianto del processo sportivo.

b) E' stato posto in luce da autorevole dottrina (Sandulli e Sferrazza, Il Giusto processo, pg.375) il meritorio sforzo di razionalizzazione compiuto dal CONI nel biennio 2014-2015, con il varo del codice di giustizia sportiva del CONI e di quello della FIGC. Rileva in particolare, per il caso che occupa, il principio sancito all'art. 2, punto 6 CGS CONI, ove si legge che (testualmente) *"Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*.

Costituisce questa enunciazione una precisa scelta del Legislatore sportivo di offrire agli Organi di giustizia sportiva e a tutti gli addetti ai lavori un metodo per risolvere con rigore scientifico le problematiche che connotano i vari casi, lì dove non sia possibile individuare una specifica norma endofederale cui far riferimento.

Nel segno di quanto previsto dal Legislatore nazionale del 1942 all'art. 12, comma 2 delle "Disposizioni sulla legge in generale", il Legislatore sportivo ha inteso costruire un sistema di giustizia interno quanto più possibile efficiente, tracciando il percorso da seguire in assenza di una *precisa disposizione*: si ha riguardo, in questo caso, ai principi e alle norme generali del processo civile, così scongiurando il pericolo di attingere a principi e a norme diversi e, quindi, di registrare giudicati non omogenei.

c) E' all'interno di questo preciso perimetro che occorre esaminare il tema dei termini, in generale e in particolare, per quel che qui interessa.

Ogni processo è un fenomeno giuridico dinamico, in quanto si svolge nel tempo, scandito dai termini processuali che prescrivono gli intervalli cronologici entro i quali una determinata attività processuale deve, può o non può essere posta in essere.

Nel campo del processo civile, cui occorre far capo per i motivi innanzi illustrati, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel classificare i termini in due categorie, attivate di volta in volta dal Legislatore in base a criteri di opportunità, quale leva per imprimere all'evoluzione del processo una maggiore o minore rapidità.

Ed infatti, quando si stabilisce che un atto vada compiuto entro un determinato tempo, si imprime al processo un'accelerazione; se si stabilisce che, invece, un atto vada compiuto dopo e non prima di un certo termine (*terminus post quem o ne ante quem*), si tende a ritardare lo svolgimento della vicenda processuale.

Consegue che si suole distinguere tra termini acceleratori (così i termini per proporre le impugnazioni) e termini dilatori (si pensi ai termini a comparire o per compiere l'istanza di vendita di un compendio pignorato).

Avuto riguardo al loro profilo strutturale, i termini acceleratori sono anche definiti finali e si distinguono anche in relazione alle conseguenze della loro eventuale inosservanza: vengono qui in rilievo i termini perentori, la cui decorrenza produce in automatico la decadenza dal potere di porre in essere un atto e dei quali la legge (art. 153 cpc) dispone che non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno sull'accordo delle parti.

A questa tipologia di termini, poi, si contrappongono i termini ordinatori, alla cui inosservanza non fa seguito la decadenza di cui è cenno, se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice, tanto che la norma (art. 154 cpc) prevede la possibilità di un'abbreviazione o di una proroga da parte dell'organo giudicante.

Al fine di distinguere l'una dall'altra categoria, vige la presunzione della natura ordinatoria stabilita dall'art. 152, comma 2 cpc, sicché un termine non può essere considerato perentorio se non quando la legge lo qualifichi espressamente tale.

Per completezza di trattazione, occorre considerare che il codice di rito stabilisce termini anche a carico del giudice (deposito dell'ordinanza riservata e della sentenza; fissazione dell'udienza di comparizione), qualificati dalla giurisprudenza ordinatori.

d) Richiamati i principi e le norme che disciplinano i termini nel processo civile, è da considerare che il Legislatore sportivo ha disciplinato il caso in discorso all'art. 38 C.G.S., ove ha dettato i termini per proporre reclamo (commi 1 e 2) e per contro dedurre (comma 3), stabilendo (quindi, per legge) che *"Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori"* (comma 6).

La specifica trattazione del tema, che esonera questa Corte dal compito di attingere a norme e

a principi suppletivi, in uno alla disposta perentorietà dei termini per proporre reclamo, impone l'applicazione al caso che occupa del combinato disposto degli artt. 38 e 33 C.G.S. nonché della delibera del Presidente Federale 21 aprile 2017 (in Com. Uff. n.147/A), sicché l'eccepita tardività del ricorso della Procura coglie nel segno e deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di intervenuta decadenza del potere di compiere l'atto.

Per questi motivi la C.F.A dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Prof. Gian Paolo Cirillo

Publicato in Roma il 1 settembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio